

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL WEB istituzionale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza Annunziata – Mariano Santo S. Barbara.

AVVISO DI NOTIFICA

In adempimento all’Ordinanza n. 970/2026 pubblicata il 25.5.2026 resa dal TAR Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, nel ricorso R.G. n. 202/2026.

SI AVVISA CHE

il sig. Roberto Giannini (C.F. GNNRRT57B25D086Y), che ha partecipato alla procedura di selezione interna per l’attribuzione dei differenziali economici di professionalità relativa all’anno 2024, indetta dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza con deliberazione n. 294 del 22.11.2024, con il suddetto ricorso RG n. 202/2026, la cui prossima udienza si terrà il 7.10.2026, ha agito dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza “Annunziata – Mariano Santo S. Barbara”, in persona del lrpt, per l’accertamento del diritto del Sig. Giannini ad esercitare l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti ed ai documenti relativi alla procedura di selezione interna per l’attribuzione dei differenziali economici di professionalità relativa all’anno 2024, elencati nella istanza di accesso depositata in data 18.12.2025, nonché per la declaratoria della illegittimità del silenzio-diniego serbato dalla Azienda Ospedaliera di Cosenza in ordine alla predetta istanza e, quindi, per la condanna della Azienda Ospedaliera di Cosenza ad esibire al Ricorrente gli atti ed i documenti richiesti, con la facoltà, per il Ricorrente, di estrarre copia degli stessi.

I controinteressati sono i soggetti che hanno presentato istanze di rettifica della graduatoria, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 10.10.2025 (file allegato).

Sintesi del motivo di impugnazione: **ILLEGITTIMITA’ DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI – VIOLAZIONE ARTT. 22 E SS L. 241/90 E ARTT. 24 E 113 COSTITUZIONE:** Il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente configura un illegittimo diniego di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza e può essere compreso esclusivamente nelle ipotesi indicate dal legislatore, insussistenti nel caso di specie anche con riferimento ad eventuali tutele di dati personali dei controinteressati. Il ricorrente ha dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale alla visione dei documenti inerenti la procedura di selezione interna per l’attribuzione del differenziale economico di professionalità relativo all’anno 2024 ed, in particolare, dei documenti relativi alla procedura di revisione della graduatoria definitiva disposta dalla Commissione esaminatrice su istanza degli altri candidati. Non

può che configurarsi come illegittimo, dunque, il silenzio-rigetto opposto dalla Amministrazione resistente a fronte dell'istanza del ricorrente.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "TAR Calabria –Catanzaro", sottosezione "Ricerca Ricorsi".

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 970/2026 emessa dal TAR Calabria – Catanzaro, Sezione Prima, e pubblicata in data 25.5.2026, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati"